I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 624/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

recante modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle patate di primizia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÁ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 83 dell'atto di adesione, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene eleborato, per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, un bilancio preventivo basato sulle previsioni di produzione e di consumo nel settore delle patate di primizia; che occorre elaborare un bilancio specifico per il periodo compreso tra il 1° marzo 1986 e l'inizio della campagna di commercializzazione 1986—1987; che, sulla base di siffatti bilanci, si ottengono i massimali indicativi sotto indicati;

considerando che le modalità di applicazione dell' MCS sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [2]; che è opportuno precisare talune modalità di applicazione dell' MCS nel settore delle patate di primizia;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 569/86, tutte le importazioni di prodotti provenienti da paesi terzi in uno stato membro che applichi l' MCS sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione MCS; che è d'uopo precisare alcune modalità in ordine al rilascio di detto titolo;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il massimale indicativo per l'importazione delle patate di primizia provenienti dalla Spagna di cui alla sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune, nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è fissato, per il periodo 1° marzo — 30 giugno 1986, a 80 000 t.

Articolo 2

1. La validità dei titoli MCS di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 è limitata a due mesi a decorrere dalla data in cui sono stati richiesti. Tuttavia, la validità dei titoli scade al più tardi il 30 giugno 1986.

2. L'importo della cauzione è fissato a 0,5 ECU/100 kg.

3. In deroga all' articolo 6 paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 574/86 il titolo MCS è rilasciato a tempo indeterminato.

Articolo 3

Prima del 15 di ogni mese, gli stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati, nel mese precedente, titoli MCS.

Articolo 4

Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano, mutatis mutandis, ai titoli d'importazione MCS.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

[1] GU n. L 55 dell' 1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 57 dell' 1. 3. 1986, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente